

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67

(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 67/2003
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 67/2003
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 67/2003
- Art. 4 - Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 67/2003
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 67/2003
- Art. 6 - Modifiche dell'articolo 24 della l.r. 67/2003
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 67/2003
- Art. 8 – Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 67/2003
- Art. 9 – Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 67/2003

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visto la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Considerato che:

1. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 67/2003 gli eventi rilevanti ai fini di protezione civile di cui all'articolo 2 della medesima l.r. 67/2003 possono avere rilevanza locale, regionale o nazionale.

2. ove l'evento sia dichiarato di rilevanza nazionale mediante la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992 si procede, con ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile, alla disciplina ed al finanziamento degli interventi di soccorso, somma urgenza e immediato ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate nei limiti delle risorse stanziare per l'emergenza ed alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
3. nel caso di evento per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, le spese per la ricostruzione dei beni pubblici e privati dovrebbero essere stanziare dallo Stato, ma la Regione, ai sensi della l.r. 67/2003, può comunque partecipare alle spese con proprie risorse;
4. per quanto riguarda, invece, gli interventi dichiarati di rilevanza regionale le spese per il ripristino dei beni pubblici e privati sono a carico della sola Regione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
5. il mutato quadro economico-finanziario, sia statale, sia regionale, ha comportato, negli ultimi anni, una costante e considerevole diminuzione delle risorse disponibili a livello nazionale e territoriale impedendo, di fatto, l'attuazione degli interventi di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, specie relativamente ai beni dei privati e delle attività produttive;
6. a fronte di quanto evidenziato nel punto 5, è, tuttavia, notevolmente aumentata la frequenza e la rilevanza, in termini di danni al patrimonio pubblico e privato, degli eventi calamitosi;
7. tutti gli eventi occorsi negli ultimi anni, sia di rilevanza nazionale che regionale, hanno comportato comunque diffusi danni ai beni immobili e mobili di privati ed alle attività produttive;
8. non è più finanziariamente possibile per la Regione procedere al ristoro diretto tramite procedura contributiva con risorse regionali dei danni causati dagli eventi calamitosi a privati ed attività produttive;
9. occorre pertanto procedere all'introduzione, in luogo dei contributi diretti ai privati ed alle attività produttive per il ristoro dei danni, di un contributo da corrispondere ai comuni in caso di eventi calamitosi almeno di rilevanza regionale, affinché venga da essi destinato all'aiuto alle famiglie danneggiate più bisognose;
10. l'ammontare del contributo ai comuni colpiti dall'evento calamitoso deve essere parametrato al numero di nuclei familiari colpiti nel territorio comunale ed all'indice di povertà relativa del medesimo comune;
11. occorre provvedere ad ulteriori modifiche della legge per adeguarla a nuove disposizioni nazionali o regionali sopravvenute;
12. occorre, in particolare adeguare le disposizioni riferite alle gestioni associate a quanto previsto dal d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 ed all'operatività della Città metropolitana di Firenze a seguito di quanto previsto dalla l. 56/2014;

Approva la seguente legge

Art. 1  
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 67/2003

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) è sostituito dal seguente:  
"5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992, il sistema regionale opera in concorso con il dipartimento della protezione civile con le modalità definite, d'intesa con il dipartimento medesimo, nei piani operativi regionali di protezione civile".

2. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

"7. Il sistema può concorrere anche per eventi diversi dalla protezione civile su richiesta degli enti competenti e secondo modalità concordate con i medesimi".

Art. 2  
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 67/2003

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato per la funzione di protezione civile derivante dalla normativa statale per i comuni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema della autonomie locali), i restanti comuni possono comunque esercitare in forma associata tale funzione secondo le modalità e gli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla l.r. 68/2011".

Art. 3  
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 67/2003

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 67/2003 è abrogato.

Art. 4  
Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 67/2003

1. L'articolo 10 della l.r. 67/2003 è abrogato.

Art. 5  
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 67/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, il piano di protezione civile è unico per l'ambito intercomunale.

2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 67/2003 sono soppresse le seguenti parole " , da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1".

Art. 6  
Modifiche dell'articolo 24 della l.r. 67/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:
2. Gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza, che possono essere elaborati anche per stralci, sono finalizzati a realizzare il ripristino delle infrastrutture, dei beni pubblici, del reticolo idraulico e del sistema dei versanti colpiti.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 67/2003

1. L'articolo 26 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

Contributo ai comuni in caso di eventi di rilevanza regionale

1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), la Giunta regionale, con deliberazione, può concedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un contributo ai comuni colpiti, individuati secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 15.
2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato tenendo conto del numero dei nuclei familiari del comune che hanno subito un danno ai beni immobili ed alle relative pertinenze adibite a propria dimora abituale e continuativa o ai beni mobili ivi contenuti a causa dell'evento, ed all'indice di povertà relativa del medesimo comune.
3. Con il medesimo atto possono anche essere attivate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, misure agevolative a favore delle attività produttive, ivi comprese quelle agricole, quali in particolare interventi di microcredito e concessione di garanzie per liquidità ed investimenti”.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 67/2003

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 67/2003 è inserito il seguente:

“Art. 32 bis

Norme transitorie relative all'esercizio associato della funzione protezione civile

1. I comuni che già esercitano in forma associata la funzione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, in ambiti territoriali diversi da quelli previsti dall'allegato A della l.r. 68/2011 possono continuare l'esercizio associato della funzione con la modalità attualmente in essere fino al 31 dicembre 2016.
2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, fino all'approvazione del piano unico per l'ambito intercomunale di cui all'articolo 16, comma 2 rimangono in vigore i piani di protezione civile comunali già approvati.”.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 67/2003

1. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 67/2003 è inserito il seguente:

“Art. 32 ter

Disposizioni relative alla città metropolitana

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ogni riferimento alla provincia ed al territorio provinciale contenuto nella presente legge è da intendersi riferito anche alla città metropolitana ed al suo territorio.”.